



ALLEGATO "A"

ISTITUZIONE DELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PROCEDURE OPERATIVE PER LA SUA GESTIONE

Art. 1

Organizzazioni del volontariato della protezione civile

1. Si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3, che svolgono o promuovono, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, in vista e/o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.ii..
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) le organizzazioni o associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)*" - in BURC n. 28 del 28 aprile 2014 – che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria;
 - c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
 - d) le articolazioni a carattere locale delle organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sopra regionale o nazionale.
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell'ente responsabile dell'esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all'interno del territorio del comune, ovvero nell'ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
4. Per i gruppi comunali il codice fiscale del gruppo coincide con quello del comune, per i gruppi intercomunali il codice fiscale coincide con quello dell'unione dei comuni, per le associazioni di comuni, coincide con quello del comune capofila.

Art. 2

Forme di organizzazione operativa del volontariato

1. Il volontariato di protezione civile della Regione Campania opera attraverso le seguenti forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle organizzazioni regionali e nazionali;
 - b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle organizzazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;

- c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle organizzazioni nazionali operanti sul territorio regionale.

Art. 3

Elenco territoriale del volontariato di protezione civile

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco territoriale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato "elenco regionale".
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui Regolamento n. 4/2014, ad iscriversi all'elenco regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell'ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l'attivazione e l'impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all'atto dell'iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell'elenco regionale.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificate nell'elenco regionale in base al loro ambito di operatività, come:
 - a) CMR: organizzazioni per interventi della Colonna Mobile Regionale (CMR);
 - b) Locale: organizzazioni per interventi in ambito locale.
5. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente all'iscrizione e all'aggiornamento dell'elenco regionale.
6. Entro novanta giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 5, le organizzazioni di volontariato, anche se già iscritte, sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Art. 4

Censimento regionale

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, all'atto dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3, effettua il censimento delle organizzazioni richiedenti, con le finalità di seguito elencate:
 - a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato campano, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi;
 - b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;
 - c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità/formazione che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
 - d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5

Dati oggetto del censimento

1. Ai fini di cui all'articolo 4, gli uffici regionali della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, rilevano e verificano, con riferimento ad ognuna delle organizzazioni censite:
 - a) i moduli operativi, le unità di intervento attivabili e la capacità tecnico-operativa;
 - b) gli scenari di rischio e gli ambiti di attività nel quale ciascuna sezione opera;

- c) l'ambito territoriale prevalente di operatività;
- d) l'elenco dei volontari iscritti all'organizzazione;
- e) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all'attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
- f) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
 - osservanza degli adempimenti previsti dal "percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile", come riportati nel dossier rinvenibile al sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS30059;
 - iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
- g) rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale, l'organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) operatività e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
 - b) espressa previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
 - c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
 - d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
 - e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
 - f) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza, a carico dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi e di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Tale requisito, per i gruppi comunali e intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è richiesto esclusivamente con riferimento ai volontari del gruppo che ricoprono incarichi direttivi;
 - g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di protezione civile, anche diversa dagli interventi di emergenza (quale: informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, diffusione della moderna coscienza di protezione civile, aver partecipato ad attività formative o esercitative), a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento; dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
 - h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in esse impegnati;
 - i) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle condizioni di tutela della salute e sicurezza garantite ai volontari.

Art. 7

Procedimento per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 presentano alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, la domanda di iscrizione all'elenco regionale, completa di tutti i dati di cui all'articolo 5.
2. Per le organizzazioni facenti capo ad un coordinamento di livello regionale, alla raccolta delle domande di iscrizione, ed alla relativa trasmissione alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, provvede il coordinamento.
3. La U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, previo l'accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari requisiti, provvede con decreto all'iscrizione dell'organizzazione richiedente nell'elenco regionale.

Art. 8

Requisiti per l'operatività in emergenza

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l'effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari ed in particolare l'organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all'articolo 5:
 - a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 5; per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 225/1992 e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza di cui al Decreto Interdipartimentale del Ministero del Lavoro/Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 13 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011);
 - b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi e all'ambito di attività, ovvero le modalità di spostamento dei propri volontari e attrezzature;
 - c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell'iscrizione;
 - d) di garantire una reperibilità in caso di emergenza per l'intera giornata, tramite cellulare (h/24) o recapito telefonico della struttura operativa dell'organizzazione, con la seguente tempistica d'intervento: a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore, a livello nazionale entro 8 ore.
2. Le organizzazioni che intendono aderire alla CMR, per tutti gli operatori impegnati, debbono garantire l'autonomia di logistica, di trasporto, di materiali e attrezzature, sia per raggiungere lo scenario di intervento che per permanervi per almeno 48 ore.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a), ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all'ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell'attività di protezione civile.

Art. 9

Gestione dell'elenco regionale

1. La Regione Campania definisce le procedure operative per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 3 con apposito decreto della Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile.
2. In particolare, la Regione Campania:
 - a) riceve le domande di iscrizione, e procede all'iscrizione delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell'elenco regionale, previa le verifiche dei dati del censimento di cui all'articolo 5 ;
 - b) verifica nel tempo la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8;
 - c) provvede alla pubblicazione dell'elenco regionale.

Art. 10

Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale

1. Ai fini della permanenza nell'elenco regionale, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute all'aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 5.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l'aggiornamento dei dati del censimento da parte dell'organizzazione stessa.
3. Ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi e del loro pronto impiego, del variato stato di efficienza di materiali e attrezzature o dell'indisponibilità di volontari pronti ad operare, deve

essere immediatamente comunicata alla SORU con l'indicazione dei tempi di ripristino delle condizioni iniziali.

Art. 11

Cancellazione dall'elenco regionale

1. La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con provvedimento della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'elenco regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all'organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania provvede alla cancellazione:
 - a) su richiesta dell'organizzazione interessata;
 - b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l'organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell'articolo 10;
 - c) per comportamenti lesivi all'immagine del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Campania e del volontariato in generale, per comportamenti delittuosi o attribuzioni improprie di poteri e abuso degli stessi, per la diffusione, attraverso stampa, web e social network, di notizie di falsi allarmi atti a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza, ostentazione di effigi e logotipi non autorizzati e l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e di palette stradali;
 - d) per la mancata disponibilità, su richiesta della SORU, ad attivarsi per fronteggiare situazioni emergenziali, nel limite massimo di tre volte consecutive, senza produrre validi e documentati motivi giustificativi.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lett. b), c) e d), la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania procede previa contestazione per iscritto, con preavviso di cancellazione, assegnando almeno dieci giorni per fornire le eventuali controdeduzioni ovvero comunicare gli adeguati provvedimenti adottati in caso di ravvedimento.
5. Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica.
6. L'organizzazione interessata non può presentare nuova istanza di iscrizione all'elenco regionale prima che siano trascorsi sei mesi dalla cancellazione; ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

Art. 12

Pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è pubblicato annualmente dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet istituzionale.

Art. 13

Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 5 agli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile.

Art. 14

Moduli operativi

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, previsti dal progetto di Colonna mobile nazionale delle regioni, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di tre (3) all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta:

- a) Segreteria – per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell’ambito di sale operative;
 - b) Radio e telecomunicazioni - per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF con propri apparati e operatori muniti di patente del Ministero delle Telecomunicazioni;
 - c) Logistica – per allestire e gestire un campo di accoglienza con i materiali della propria dotazione e/o forniti dalla Regione;
 - d) Manutenzione - per la manutenzione ordinaria dei servizi di un campo di accoglienza o di altre aree adibite alle attività di protezione civile;
 - e) Cucina da campo e distribuzione pasti - per produrre e distribuire pasti per attività di assistenza alla popolazione e/o ai soccorritori;
 - f) Operatori protezione civile generici – per interventi in caso di operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione ed ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Operatori emergenza idrogeologica e meteo – per interventi in caso di emergenze per eventi atmosferici avversi, alluvioni e frane;
 - h) Antincendio boschivo e di interfaccia - per operazioni a terra di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) Operatori mezzi/attrezzature speciali – per l’impiego di operatori abilitati alla conduzione/utilizzo di mezzi/attrezzature speciali;
 - j) Unità cinofile da ricerca in superficie e su macerie - per attività di ricerca persone in superficie e sepolte da macerie utilizzando il binomio cane e conduttore;
 - k) Soccorso sanitario – per impiegare ambulanze di tipo “A” o di tipo “B” completamente attrezzate ed equipaggiate, secondo la tipologia, con personale medico, infermieristico e soccorritore volontario;
 - l) Assistenza medica – per allestire un posto di primo soccorso e assistenza medica avanzato (P.M.A.) con personale medico e infermieristico volontario, con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011);
 - m) Assistenza sociale – per allestire un posto di assistenza sanitaria di base e sociosanitaria (PASS) con personale specialistico volontario (psicologo, terapeuta, psichiatra, ecc.), con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2013);
 - n) Vigilanza – per vigilare sulle aree attrezzate per scopi di protezione civile o per supportare le forze dell’ordine per il presidio di varchi/cancelli, anche in aree dissestate;
 - o) Operatore in ambiente acquatico – per supporto ad operazioni di soccorso e ricerca in acqua in aree alluvionate, in ambienti lacustri, fluviali e costieri;
 - p) Operatore in ambiente impervio – per supporto alle strutture, a tal fine deputate dalla normativa vigente o da particolari convenzioni ovvero accordi quadro, ad operazioni di soccorso e ricerca in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - q) Informatica e telematica – per supporto nella gestione di hardware e software, sistemi informativi, trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni, uso di attrezzature di monitoraggio e controllo da remoto, anche nell’ambito di sale operative;
 - r) Informazione e documentazione – per supporto nelle attività di informazione alla popolazione, per la documentazione cartografica, fotografica e filmata di eventi.
2. La formalizzazione per l’associazione delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, a ciascun modulo richiesto avviene con provvedimento della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, previa verifica della autonomia e adeguatezza funzionale/professionale/operativa degli operatori di volontariato.

Art. 15

Scenari di rischio e ambiti di attività

1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell’allegato 1 all’articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti:

- a) scenario eventi atmosferici avversi;
 - b) scenario rischio idrogeologico - alluvione;
 - c) scenario rischio idrogeologico - frane;
 - d) scenario rischio sismico;
 - e) scenario rischio vulcanico;
 - f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.
2. Agli scenari di cui al comma 1 debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:
- a) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
 - b) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
 - c) scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse.
3. Vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:
- a) incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente;
 - b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
 - c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - d) attività di difesa civile;
 - e) attività connessa ad eventi di rilevante impatto locale.
4. Vanno aggiunti altresì gli scenari di caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.
5. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale, devono espressamente indicare gli scenari di rischio e gli ambiti di attività dei propri volontari.

Art. 16

Compiti svolti dai volontari di protezione civile

1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell'allegato 2 all'articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:
- a) assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - b) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati, disabili);
 - c) informazione alla popolazione;
 - d) logistica;
 - e) soccorso e assistenza sanitaria;
 - f) uso di attrezzature speciali;
 - g) conduzione di mezzi speciali;
 - h) predisposizione e somministrazione pasti;
 - i) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - j) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - k) presidio del territorio;
 - l) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - m) attività formative;
 - n) attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - o) attività subacquee;
 - p) attività cinofile.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.

3. La partecipazione dei volontari alle attività operative di protezione civile è possibile per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni di età; per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia il limite massimo di età è di 58 anni; per la guida con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo di età è pari a 21 anni.
4. Ai volontari operativi, iscritti nell'elenco regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione provinciale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

Art. 17.

Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature

1. Con l'iscrizione nell'elenco regionale di protezione civile, viene autorizzato, alle singole organizzazioni, l'uso dell'emblema secondo le specifiche previste a livello regionale.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute.
3. I segnali distintivi, meglio noti come "palette", usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'articolo 12 del codice della strada e, quindi, non possono e non devono essere utilizzati dai volontari di protezione civile.
4. Con l'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 5 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2009) sono state chiarite le disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; in ogni caso, l'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito solo nel caso di espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza, come definite all'art. 2 della legge n. 225/1992, a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione.
5. A fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza affinché vigili sul comportamento degli associati; la reiterazione di comportamenti scorretti nell'impiego degli emblemi, dispositivi di segnalazione e segni di riconoscimento, rientra tra i comprovati e gravi motivi che comportano, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la cancellazione dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Art. 18

Dispositivi di protezione individuale

1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene, volta per volta, posta in essere.
2. I D.P.I. devono essere necessariamente utilizzati in emergenza, in caso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario,
3. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Art. 19

Automezzi e attrezzature

1. Le organizzazioni, alla richiesta d'iscrizione nell'elenco del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d'uso, e comunque tale da garantirne l'impiego in emergenza su attivazione della SORU.
2. Gli automezzi e le attrezzature comunicate sono da intendersi, su richiesta della SORU, in caso d'emergenza, immediatamente disponibili.

3. L'eventuale indisponibilità, anche se temporanea, di automezzi e attrezzature (per i casi di manutenzione, guasti, danneggiamento, perdita di possesso, ecc.), deve essere tempestivamente comunicata alla SORU da parte dell'organizzazione e altrettanto dovrà essere fatto ad avvenuto ripristino della disponibilità.
4. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà e/o in comodato d'uso; alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati in copia, le carte di circolazione, il titolo di possesso del veicolo ovvero i relativi atti di comodato d'uso, le polizze assicurative.
5. Tutte le attrezzature utilizzate dall'organizzazione debbono essere conformi alle norme CE ovvero in regola con le norme antinfortunistica, ove esistenti, previste per il tipo di impiego.
6. La Regione Campania è, in ogni caso, esclusa da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata osservanza delle norme del Codice della Strada, dei danni causati da imperizia o imprudenza dei volontari, del mancato possesso dei requisiti idonei per la guida degli automezzi e l'utilizzo delle attrezzature.

Art. 20

Attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. L'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.
2. I volontari possono essere impiegati:
 - a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
 - b) in attività di emergenza.
3. Le attività di pianificazione, simulazione d'emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al successivo art. 28, devono essere concordate e autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. Per le medesime attività, promosse a livello locale e formalmente autorizzate, la Regione Campania può concorrere alla copertura parziale delle spese preventivate nel limite delle risorse disponibili.
4. Per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista di eventi emergenziali, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
 - a) del Sindaco, in raccordo con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992;
 - b) della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nei comuni, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
 - c) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992.
5. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), sono a carico della Regione in raccordo con gli enti richiedenti l'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001.
6. Alle spese sostenute per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 4, lettera c), che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.
7. Per l'applicazione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001 ed affinché l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, l'eventuale attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla SORU o, in caso di estrema urgenza, almeno comunicata alla stessa da parte dell'ente attivante.
8. Con riferimento agli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, l'attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla SORU.

Art. 21

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.
3. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire o sostituirsi, con le normali procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.
6. Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

Art. 22

Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale.

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale, di seguito denominata CMR.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, mettendo a disposizione, e sotto il coordinamento della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della CMR, mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate.

Art. 23

Modalità dell'intervento della CMR

1. L'impiego dei moduli e delle unità operative della CMR per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente responsabile della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

2. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente di cui al comma 1 provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.

Art. 24

Interventi per eventi locali

1. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della CMR, l'organizzazione di volontariato che li detiene ne dà comunicazione immediata all'Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.

Art. 25

Esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso

1. Le esercitazioni di protezione civile avvengono nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 41948 del 28 maggio 2010 e n. 46576 del 2 agosto 2011.
2. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle citate direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
3. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento la pianificazione comunale, intercomunale, provinciale, ecc., e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
4. Le attività addestrative di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.
5. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e, se del caso di pubblica sicurezza competente per territorio, e altresì comunicate alla Regione.
6. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto che deve essere condiviso dalla struttura regionale di protezione civile.
7. Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali ed operative, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 26

Contributi

1. La Regione Campania, attraverso la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole organizzazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo della protezione civile regionale.
3. La Regione Campania, altresì, può contribuire alla operatività delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale attraverso la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi e attrezzature di proprietà regionale afferenti alla CMR, previa stipula di apposita convenzione con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile.

Art. 27
Formazione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.
2. La formazione è svolta avvalendosi della Scuola regionale di Protezione civile "E. Calcara".

Art. 28
Benefici conseguenti all'impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell'elenco regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 225/1992, si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato ivi previsti.
2. I criteri per l'applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare n. 46576 del 2 agosto 2011. I criteri per il rimborso sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004.
3. L'autorizzazione ai benefici di legge è rilasciata dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, indipendentemente dall'ente attivante, sulla base di apposita richiesta.
4. Nei casi in cui all'attivazione delle organizzazioni del volontariato iscritte nell'elenco regionale abbiano provveduto gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti, gli stessi provvedono:
 - a) alla richiesta alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania dell'autorizzazione ai benefici di legge;
 - b) alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni di volontariato, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta;
 - c) ad inoltrare alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all'articolo 30, comma 2;
 - d) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
 - e) al rilascio dell'attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell'emergenza.
5. Le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
6. Qualora l'impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania cura il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile.
7. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei benefici.

Art. 29
Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, in conformità alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004, nel modo seguente:
 - a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore;

- b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve;
 - c) le schede carburante devono essere presentate in originale;
 - d) l'effettuazione di rifornimenti all'inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso per il rientro in sede;
 - e) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
 - f) eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati mediante autocertificazione da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - g) eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all'automezzo impiegato, ed essere leggibili;
 - h) le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
 - i) eventuali danni o perdite ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in originale;
 - j) non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio mezzi o materiali se non espressamente autorizzati;
 - k) può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per operazioni di emergenza, di oltre 300 Km, nei limiti di Euro 15,00 (Euro quindici/00) a persona;
 - l) non si fa luogo al rimborso di schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato;
 - m) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento;
 - n) relativamente alla Croce Rossa Italiana, i benefici previsti dalla normativa si applicano alla sola componente volontaristica del predetto ente.
2. Non potrà farsi luogo a rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi preventivamente autorizzati, accuratamente documentati e valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile.
 3. Le organizzazioni aventi diritto sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
 4. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei rimborsi.

Art. 30

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 26 e 27 sono a carico dell'ente attivante.
2. Essi possono essere posti a carico della Regione Campania, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando la preventiva autorizzazione della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, nei seguenti casi:
 - a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di incombente e grave pericolo per l'incolumità delle persone;
 - b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell'ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla

U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.